

Legge regionale 09 febbraio 2018 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti.

Art. 26

(Norme transitorie in materia di polizia locale e di sicurezza urbana)

1. Il Comune di Sappada/Plodn adegua l'organizzazione del proprio servizio di polizia locale alle previsioni della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), con le seguenti modalità:

a) entro l'1 gennaio 2019 adegua il servizio ai principi organizzativi contenuti nell'articolo 10 della legge regionale 9/2009 e alle disposizioni dei regolamenti attuativi, fatto salvo quanto previsto alle lettere b) e c);

b) entro sei mesi dall'inquadramento degli operatori della polizia locale nelle categorie e posizioni economiche previste dal Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale adegua i gradi degli operatori alle disposizioni del Regolamento sui gradi e distintivi della polizia locale previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera c), della legge regionale 9/2009;

c) l'adeguamento alle norme contenute nei Regolamenti sulle caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione e sulle caratteristiche delle divise previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 9/2009 è effettuato in relazione alle esigenze di sostituzione dei beni, fatti salvi i simboli e contrassegni regionali.

2. Il Comune di Sappada/Plodn può accedere nell'anno 2018 agli interventi regionali in materia di sicurezza urbana anche in deroga alle norme che prescrivono l'obbligo di essere dotato di un Corpo di polizia locale conforme ai principi organizzativi di cui all'articolo 10 della legge regionale 9/2009.